

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

(l'aggiornamento non è esaustivo di tutte le novità)

Novità legislative.

Legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. *riforma Orlando*) recante «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»; in *G.U. Serie generale* 4 luglio 2017, n. 154.

Entrata in vigore del provvedimento: 3 agosto 2017.

versione 5 luglio 2017

■ A pag. XXVI dopo la riga 39 inserire quanto segue.

Premessa. La “riforma Orlando”

Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», comunemente denominata *riforma Orlando*, ha un contenuto molto ampio che, a prima vista, può sembrare carente di una visione unitaria. L’intervento è senz’altro imponente: oltre a modifiche dei codici penale e di procedura penale, vi sono deleghe concernenti il sistema penitenziario, le intercettazioni, il captatore informatico e le impugnazioni. Nonostante la complessità delle materie trattate, riteniamo possibile trarre le linee di intervento che hanno un’ispirazione comune. Da un lato, il perseguimento dell’efficienza; da un altro lato, il contrasto agli abusi processuali che possono essere compiuti dai soggetti del procedimento.

Sul primo versante, il perseguimento dell’efficienza è stato operato, di regola, non più con meccanismi automatici di mera economia processuale, bensì con un bilanciamento tra principi fondamentali ed esigenze contrapposte. Salvo una grave eccezione che ancora risente di automatismi di tipo tradizionale, le esigenze di efficienza sono state perseguite senza annullare i diritti fondamentali delle parti contrapposte. L’eccezione esiste ed è l’estensione abnorme della partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento: essa dovrebbe essere limitata ai soli condannati per gravi delitti che richiedono la prevenzione di violenze. Qui l’auspicio è che possa intervenire la Corte costituzionale per sanzionare la violazione dei principi fondamentali del contraddittorio.

Sul secondo versante, la novità sta nella lotta all’abuso del processo; abuso che, come è noto, si ha quando un soggetto usa gli strumenti processuali in modo contrario alla finalità per la quale sono stati costruiti ed introdotti nel sistema. Così, vi sono interventi contro abusi da parte del pubblico ministero, del difensore, dell’imputato e perfino del giudice.

Nel complesso, si tratta di una manovra che cerca di tamponare le carenze più vistose del vigente processo penale. La caratteristica di intervento di emergenza è il pregio e il limite delle norme introdotte.

Nonostante ciò, siamo di fronte al primo intervento non settoriale dai tempi della lontana riforma del 1999 (c.d. legge Carotti) e dalla successiva legislazione sul “giusto processo”. Oggi manca una visione generale sulla necessità di evitare che il processo si tramuti in un giustizialismo in mano a quelle forze politiche che di volta in volta vogliono utilizzarlo per i propri scopi. Occorre introdurre norme che riconducano il processo penale ad un neutrale accertamento dei fatti, rispettoso della presunzione di innocenza dell'imputato.

Possiamo adesso passare velocemente in rassegna le singole modifiche apportate dalla legge Orlando.

1) **Le esigenze securitarie** sono state perseguite mediante l'aumento della pena edittale per i seguenti reati: scambio elettorale politico-mafioso, furto in abitazione e rapina.

2) **La deflazione del dibattimento** è stata perseguita con le seguenti modifiche:

a) introducendo l'istituto delle condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.; v. parte III, cap. 3, § 10, lett. c);

b) potenziando gli incentivi del rito abbreviato e bilanciandoli con la sanatoria di alcune invalidità (art. 442, co. 2 c.p.p.; v. parte IV, cap. 1, § 2, lett. b, c);

c) potenziando gli incentivi del decreto penale di condanna mediante un più favorevole ragguaglio tra pena detentiva e pecuniaria (art. 135 c.p.; v. parte IV, cap. 1, § 6).

3) **L'efficienza del procedimento di merito** è stata rafforzata con i seguenti istituti:

a) introduzione del non luogo a procedere per incapacità mentale irreversibile dell'imputato (art. 172-bis c.p.p.; v. parte II, cap. 1, § 5, lett. e);

b) necessità dell'assenso del difensore d'ufficio domiciliatario per le notifiche (art. 162, co. 4-bis c.p.p.; v. parte II, cap. 2, § 1, lett. f);

c) precisazione del tempo di efficacia della riserva dell'indagato di promuovere incidente probatorio (art. 360, co. 4-bis e 5 c.p.p.; v. parte III, cap. 1, § 6, lett. g);

d) imposizione di un termine per il pubblico ministero per chiedere archiviazione o esercitare l'azione penale (art. 407, comma 3-bis c.p.p.; v. parte III, cap. 2, § 1, lett. e);

e) imposizione di un termine a carico del giudice per fissare l'udienza a seguito del non accoglimento della richiesta di archiviazione (art. 409, co. 3 e 4 c.p.p.; v. parte III, cap. 2, § 3, lett. b);

f) precisazione di un termine per le indagini in seguito al mancato accoglimento della richiesta di archiviazione per ignoti (art. 415, co. 2-bis c.p.p.; v. parte III, cap. 2, § 3, lett. c);

g) riscrittura dei casi giurisprudenziali di nullità nel procedimento di archiviazione (art. 410-bis, co. 1 e 2 c.p.p.; v. parte III, cap. 2, § 3, lett. b);

h) per i medesimi, introduzione di un reclamo al tribunale monocratico al posto del ricorso per cassazione (art. 410-bis, co. 3 e 4 c.p.p.; v. parte III, cap. 2, § 3, lett. b);

i) inserimento di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione tra i casi di priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.; v. parte III, cap. 5, § 3, lett. *d*);

l) ampliamento dei casi di partecipazione a distanza al dibattimento, al rito abbreviato e al procedimento camerale (art. 146-*bis* disp. att. c.p.p.; v. parte III, cap. 5, § 10-*bis*);

m) aggravamento della sanzione pecuniaria nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro il rigetto della richiesta di rimessione del processo (art. 48, co. 6 c.p.p.; v. parte II, cap. 1, § 2, lett. *p*).

4) **La tutela dell'offeso** è stata rafforzata con le seguenti modifiche:

a) aumento del termine per l'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408, co. 3 e 3-*bis* c.p.p.; v. parte III, cap. 2, § 3, lett. *b*);

b) diritto dell'offeso di chiedere di essere informato sullo stato del procedimento (art. 335, co. 3-*ter* c.p.p.; v. parte II, cap. 1, § 7, lett. *a*; Parte III, cap. 1, § 6, lett. *a*);

c) obbligo a carico della pubblica accusa di avvisare il ministero dell'ambiente della formulazione di un'imputazione per un reato che comporta pericolo per l'ambiente; (art. 129, co. 3-*ter*, disp. att. c.p.p.; v. parte III, cap. 2, § 2, lett. *a, sub. 1*).

5) **La tutela dell'imputato** è stata incrementata dai seguenti istituti:

a) ampliamento del diritto di conferire con il difensore prima dell'interrogatorio di garanzia (art. 104, co. 3 c.p.p.; v. parte II, cap. 6, § 3, lett. *b*);

b) rinnovazione dell'istruzione concernente le prove dichiarative in caso di appello del pubblico ministero contro il proscioglimento (art. 599-*bis* c.p.p.; v. parte V, cap. 2, § 4);

c) limitazione del ricorso per cassazione della pubblica accusa per soli motivi di stretto diritto quando vi è stato un proscioglimento in primo e in secondo grado (art. 608, co. 1-*bis* c.p.p.; v. parte V, cap. 3, § 1).

6) Vi è stato un parallelo rafforzamento dei **poteri del pubblico ministero** quando l'imputato presenta i risultati delle indagini difensive e, al contempo, chiede il giudizio abbreviato (art. 438, co. 4 c.p.p.; v. parte IV, cap. 1, § 2, lett. *e, sub. d*).

7) **La semplificazione delle impugnazioni** è stata perseguita con i seguenti istituti:

a) dovere per il giudice di motivare la sentenza per punti (art. 546, lett. *e*, c.p.p.; v. parte III, cap. 5, § 14);

b) onere per il difensore di assicurare la specificità motivi d'impugnazione pena l'inammissibilità della medesima (art. 581 c.p.p.; v. parte V, cap. 1, § 2);

c) reintroduzione del concordato sui motivi di appello (art. 599-*bis* c.p.p.; v. parte V, cap. 2, § 5);

d) necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto dal difensore (art. 613, co. 1, c.p.p.; v. parte V, cap. 3, § 1);

e) attribuzione al giudice di appello della competenza sulla rescissione del giudicato (art. 629-*bis* c.p.p.; v. parte V, cap. 4, § 7);

f) attribuzione al giudice di appello della competenza sull'impugnazione del non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.; v. parte III, cap. 3, § 8);

g) aumento della pena pecuniaria a carico della parte privata che ha dato luogo alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (art. 615, co. 2 c.p.p.; v. parte V, cap. 3, § 5, n. 1);

h) nuova regolamentazione del ricorso per errori materiali e di fatto (art. 625-*bis* c.p.p.; v. parte V, cap. 4, § 6);

i) ampliamento dei casi di annullamento senza rinvio (art. 620 c.p.p.; v. parte V, cap. 3, § 5, n. 4);

l) regolamentazione del ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.; v. parte II, cap. 6, § 6, lett. b);

m) regolamentazione del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento (art. 448, co. 2-*bis* c.p.p.; v. parte IV, cap. 1, § 3, lett. f);

n) dovere a carico della singola sezione della cassazione, che non intende condividere un principio affermato dalle sezioni unite, di deferire a queste ultime la decisione del ricorso (art. 618, co. 1-*bis*, c.p.p.; v. parte V, cap. 3, § 1).

o) regolamentazione del procedimento per la dichiarazione delle inammissibilità meramente formali del ricorso per cassazione (art. 610, co. 1 c.p.p.; v. parte V, cap. 3, § 4).

■ **A pag. 61 dopo la riga 17 aggiungere quanto segue.**

(A proposito del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo).

In base alla *legge Orlando*, la somma potrà essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta; il suo importo sarà adeguato all'ISTAT (art. 48, commi 6 e 6-*bis*).

■ **A pag. 84 e sostituire il § 5.5 con il seguente.**

Sospensione o definizione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato.

Il giudice deve valutare anche d'ufficio se l'imputato (o l'indagato), per infermità mentale, non è in grado di «partecipare coscientemente» al procedimento penale (art. 70, comma 1), e cioè se non è capace di esercitare consapevolmente quel diritto di autodifesa che spetta a lui personalmente e che non può essere praticato da altre persone al suo posto. Infatti nel processo penale il diritto di autodifesa non può essere esercitato dall'eventuale tutore o curatore che sia stato nominato per rappresentare l'incapace di intendere e di volere. Quando sia

accertato che l'imputato (o l'indagato) per infermità mentale non è in grado di «partecipare coscientemente» al procedimento penale, il giudice, prima di porsi il problema di sospendere o meno il procedimento, deve compiere una valutazione preliminare. La materia ha subito modifiche ad opera della *legge Orlando*.

1) La pronuncia che proscioglie l'imputato. In via preliminare, il giudice deve valutare se nei confronti dell'imputato può pronunciare una «sentenza di proscioglimento» (in giudizio) o una sentenza «di non luogo a procedere» (in udienza preliminare)(art. 70, comma 1). Ciò significa che, quando è possibile prosciogliere l'imputato perché innocente, o perché vi è una situazione di improcedibilità (es., manca la querela o l'autorizzazione a procedere) o perché mancava totalmente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto di reato, il giudice non deve sospendere il procedimento penale: la sentenza che enuncia una delle formule sopra menzionate deve essere pronunciata, anche se l'imputato è incapace processualmente in quel momento.

2) La impossibilità di prosciogliere l'imputato. Diverso è il caso in cui, in base allo stato degli atti, il giudice si trovi nella condizione di dover accertare la responsabilità penale e, di conseguenza, appare probabile una condanna perché l'imputato era imputabile o semi-imputabile al momento del fatto. In tale situazione il giudice deve valutare se l'imputato, a causa di un'infermità mentale esistente al momento, sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale. Nel caso in cui non lo sia, la legge *Orlando* ha imposto al giudice di accertare ulteriormente se l'incapacità dell'imputato sia reversibile o meno.

3) L'incapacità dell'imputato appare reversibile: sospensione del procedimento. Quando il giudice accerta che l'infermità mentale appare reversibile (art. 71, comma 1), egli deve disporre con ordinanza che il procedimento sia sospeso e contestualmente nominare un curatore speciale (preferibilmente il rappresentante legale dell'imputato; art. 71, comma 2). Ogni sei mesi il giudice dispone perizia per accertare lo stato psichico dell'imputato (art. 72, comma 1).

L'ordinanza di sospensione è revocata qualora l'imputato risulti in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale oppure se, nei confronti dell'imputato, deve essere pronunciata quella sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere alla quale abbiamo fatto cenno al n. 1.

In base al testo dell'art. 159, comma 1 c.p., il corso della prescrizione del reato rimane sospeso in caso di sospensione del procedimento «per ragioni di impedimento» dell'imputato.

4) L'imputato è affetto di incapacità processuale irreversibile e non è pericoloso. In base al nuovo art. 72-bis c.p.p., quando si accerta

(a) che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento,

(b) che tale stato è *irreversibile* e

(c) che l'imputato non è pericoloso (perché deve essere disposta eventualmente la sola confisca e non altra misura di sicurezza),

il giudice deve revocare l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento e deve pronunciare la sentenza *di non luogo a procedere* (se in udienza preliminare) o *di non doversi procedere* (se in dibattimento).

In base al nuovo testo dell'art. 345, comma 2, quando lo stato di incapacità processuale dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato, può essere esercitata l'azione penale per il medesimo fatto contro la medesima persona.

5) L'imputato è affetto di incapacità processuale irreversibile ed è pericoloso. Quando si accerta che l'imputato è pericoloso e deve essere applicata una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il giudice ogni sei mesi deve disporre ulteriori accertamenti (applicandosi per analogia l'art. 72, comma 1) ⁽¹⁾. Infatti, l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca è prevista dall'art. 72-bis come ostativa alla pronuncia della sentenza *di non luogo a procedere o di non doversi procedere*.

¹ La Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 2015 ha decretato che il corso della prescrizione del reato non sia sospeso quando «lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento» e sia «accertato che tale stato è irreversibile». Pertanto, al maturare del termine di prescrizione, il giudice deve revocare l'ordinanza di sospensione e pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato.

■ **A pag. 98 dopo la riga 18 aggiungere quanto segue.**

Poteri della persona offesa in seguito alla presentazione della denuncia o della querela.

In base al nuovo comma 3-ter dell'art. 335, introdotto dalla *legge Orlando*, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo «senza pregiudizio del segreto investigativo».

■ **A pag. 129 dopo la riga 34 inserire quanto segue.**

Patteggiamento: rettificazione della specie e quantità della pena.

In base al nuovo comma 1-bis, inserito nell'art. 130 dalla *legge Orlando*, quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si dovranno rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione dovrà essere disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento; se questo è impugnato, alla rettificazione dovrà provvedere la cassazione a norma dell'art. 619, comma 2.

- **A pag. 137 dopo la riga 16 inserire quanto segue.**

Elezione del domicilio dell'imputato presso il difensore d'ufficio.

In base al nuovo comma 4-bis dell'art. 162, introdotto dalla *legge Orlando*, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. La disposizione tende ad assicurare il regolare svolgimento del procedimento.

- **A pag. 331 il periodo collocato tra la riga 33 e la riga 35 deve essere sostituito come segue.**

Diritto dell'indagato a conferire con il difensore prima dell'interrogatorio di garanzia.

Nel corso delle indagini preliminari e limitatamente ai delitti di mafia e terrorismo ed assimilati (art. 51, commi 3-bis e 3-quater), il diritto dell'indagato a conferire con il difensore può essere dilazionato, per un tempo non superiore a cinque giorni, con un decreto motivato emanato dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 104, comma 3, mod. dalla *legge Orlando*).

- **A pag. 357, in fondo alla pagina, inserire quanto segue.**

Applicabilità anche alle misure cautelari reali dei termini per la decisione e il deposito della motivazione della Cassazione.

In base alla *legge Orlando* l'art. 325, comma 3, precisa che dell'art. 311 si applicheranno non soltanto le disposizioni dei commi 3 e 4, bensì anche quella del comma 5. In particolare, la corte di cassazione dovrà decidere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti e dovrà osservare il procedimento in camera di consiglio. Si tratta di un passo importante che valorizza il contraddittorio nell'impugnazione delle misure cautelari reali prendendo atto dell'afflittività che esse possono raggiungere in concreto.

- **A pag. 383 dopo la riga 26 inserire quanto segue.**

Errore sull'incapacità processuale irreversibile dell'imputato e nuovo esercizio dell'azione penale.

In base alla *legge Orlando*, quando è stata pronunciata sentenza di prosciogli-

mento o di non luogo a procedere perché l'imputato è affetto di incapacità processuale irreversibile a norma dell'art. 72-bis e successivamente lo stato di incapacità viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato, può essere nuovamente esercitata l'azione penale per il medesimo fatto contro la medesima persona (art. 345, comma 2 mod.).

- A pag. 401 dopo la riga 41 aggiungere quanto segue.

Poteri della persona offesa in seguito alla presentazione della denuncia o della querela.

L'informazione alla persona offesa dal reato. In base alla *legge Orlando*, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa dal reato potrà chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo; ciò dovrà avvenire in modo che non sia violato il segreto investigativo (art. 335, comma 3-ter).

- A pag. 412 eliminare dalla riga 23 alla riga 27 e sostituire quanto segue.

Onere dell'indagato di chiedere tempestivamente l'incidente probatorio dopo aver fatto riserva di proporlo. In base alla *legge Orlando*, la riserva di promuovere incidente probatorio di cui al comma 4 dell'art. 360 perde efficacia e non potrà essere ulteriormente formulata se l'indagato non propone richiesta di incidente entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa (nuovo comma 4-bis). La modifica è finalizzata ad evitare che l'indagato proponga una riserva pretestuosa – poi non seguita dall'effettiva richiesta di incidente – compromettendo l'acquisizione della prova.

La *riforma Orlando* contiene un'ulteriore norma: se l'indagato non propone richiesta di incidente nel termine ed il pubblico ministero compie comunque l'accertamento tecnico non ripetibile, tale atto sfugge al divieto di utilizzabilità di cui al comma 5. In caso contrario, se l'indagato chiede l'incidente e, ciò nonostante, la pubblica accusa compie l'accertamento tecnico, «i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento» (art. 360, comma 5 mod.).

Errata-corrige.

- A pag. 424 alla riga 16 sostituire "2010" con "2020".

■ **A pag. 460 eliminare dalla riga 27 alla riga 36 e sostituire quanto segue.**

1.4.1. I termini massimi per le indagini preliminari: sanzioni in caso di loro superamento. Come abbiamo accennato, le indagini preliminari hanno un termine massimo comprensivo delle proroghe che è, di regola, diciotto mesi, e che giunge a due anni nei casi previsti dall'art. 407, comma 2 ⁽²⁾. Il codice collega il termine di durata massima delle indagini ad una sanzione processuale molto incisiva: ai sensi dell'art. 407, comma 3 «gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».

La *legge Orlando* ha imposto al pubblico ministero di chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale entro un ulteriore termine tre mesi dalla scadenza del termine massimo comprensivo delle proroghe sopra indicate (art. 407, comma 3-bis). Il termine ulteriore è di quindici mesi per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a, numeri 1, 3 e 4. Nel predetto periodo di tempo la pubblica accusa può soltanto valutare le indagini già svolte, ma non può compierne di nuove perché ciò è impedito dalla sanzione di inutilizzabilità del comma 3 dell'art. 407.

La medesima disposizione (comma 3-bis) ha consentito al pubblico ministero di chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello la proroga del termine fino a tre mesi per quelle notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati o per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese (art. 407, comma 2, lett. b).

Se non esercita l'azione penale, né chiede l'archiviazione entro i termini (ordinari o prorogati) sopra indicati, il pubblico ministero deve darne tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. Questi dovrà disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, svolgerà «le indagini preliminari indispensabili» e formulerà le sue richieste «entro trenta giorni dal decreto di avocazione» (artt. 412, comma 1) ⁽³⁾.

² Il legislatore ha previsto un termine massimo in una situazione specifica nella quale il pubblico ministero abbia inviato l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis). In particolare, quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, ha disposto nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta (comma 4-bis). Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. Questo costituisce un nuovo termine massimo per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.

³ In base alla *legge Orlando*, tutte le nuove disposizioni sopra elencate si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 335 successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

■ **A pag. 465 dopo la riga 29 inserire quanto segue.**

Modifiche in tema di archiviazione.

La materia è stata profondamente modificata dalla *legge Orlando* che, da un lato, ha razionalizzato il ruolo processuale della persona offesa dal reato e, da un

altro lato, ha previsto nuovi termini volti ad accelerare il procedimento di archiviazione evitando inutili stalli allo scopo di perseguire la ragionevole durata del procedimento.

■ **A pag. 466 eliminare dalla riga 25 fino a pag 467, riga 3, e sostituire come segue.**

Richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato.

Il codice prevede che la pubblica accusa instauri un contraddittorio con la persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Per i reati comuni nell'avviso è precisato che nel termine di *venti* giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408, comma 2).

Per i «delitti commessi con violenza alla persona» (4) e per il delitto di furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) l'avviso della richiesta di archiviazione è *in ogni caso* notificato alla persona offesa (e cioè, anche in assenza di una sua richiesta di essere avvisata) ed il termine per l'opposizione è di *trenta* giorni (art. 408, comma 3-bis) (5).

Nell'avviso si precisa che la persona offesa può prendere visione degli atti nel termine sopra detto e che nell'opposizione deve motivare le ragioni per le quali chiede la prosecuzione delle indagini (art. 408, comma 3). L'opposizione deve essere presentata presso la segreteria del pubblico ministero; può essere presentata anche dalla persona offesa che non ha chiesto di essere avvisata.

L'offeso non presenta opposizione. Se l'offeso non presenta opposizione, il giudice per le indagini preliminari effettua un controllo *de plano*, e cioè senza udienza.

Se accoglie la richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice emette decreto di archiviazione (art. 409, comma 1) (6).

Quando non accoglie la richiesta presentata dal pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari deve fissare entro tre mesi (termine introdotto dalla *riforma Orlando*) la data di una udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare (con diritto ad essere preavvisati) il pubblico ministero, la persona offesa, l'indagato (art. 409, comma 2)(7).

A pag. 467 dopo la riga 32 inserire quanto segue.

Le decisioni di cui alla lett. *a* e alla lett. *c* (archiviazione o imputazione coatta) devono essere prese entro tre mesi (termine ordinatorio introdotto dalla *riforma Orlando*).

⁴ È stata infelice la scelta legislativa di indicare in modo generico i «delitti commessi con violenza alla persona», come previsto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119. Infatti, il codice contiene quattro elenchi di delitti che potrebbero rientrare in questa espressione, ma che hanno un'ampiezza differente tra di loro. Si vedano gli artt. 282-bis, comma 6; 392, comma 1-bis; 398, comma 5-bis; 498, comma 4-ter.

⁵ I termini originari rispettivamente di dieci e di venti giorni sono stati così aumentati dalla *legge Orlando*.

⁶ Ai sensi dell'art. 409, comma 1, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, «il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare».

⁷ Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia (art. 409, comma 2).

■ **A pag. 467 eliminare dalla riga 35 alla riga 39.**

■ **In fondo a pag. 468 inserire quanto segue.**

Le nullità intervenute nel corso del procedimento di archiviazione. La legge Orlando ha attuato il principio della ragionevole durata all'interno del procedimento di archiviazione mediante due ulteriori meccanismi procedurali: da un lato, sono state previste espressamente quelle ipotesi di nullità che erano state create dalla giurisprudenza; da un altro lato, al posto del ricorso per cassazione è stato introdotto un reclamo al tribunale monocratico al fine di far valere le nullità eventualmente verificatesi.

Sotto il primo profilo, sono state previste espressamente nullità attinenti sia alla procedura di archiviazione in senso stretto, sia all'udienza in camera di consiglio presso il giudice per le indagini preliminari (⁸).

Sotto il secondo profilo, è stato regolamentato un nuovo tipo di impugnazione al tribunale monocratico, che provvede con ordinanza non impugnabile su "reclamo" della persona interessata (⁹).

⁸ L'art. 410-bis, comma 1 ha sanzionato con nullità il caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia deciso sulla richiesta di archiviazione prima della scadenza del termine per l'opposizione senza che questa sia stata presentata; parimenti, se ha ommesso di pronunciarsi sulla inammissibilità della medesima (fermo restando che non è inammissibile l'opposizione a termine scaduto).

L'art. 410-bis, comma 2 ha previsto la nullità nei casi di cui all'art. 127, comma 5, e cioè, ad es., se il giudice per le indagini preliminari ha ommesso di dare gli avvisi dell'udienza; o di sentire l'indagato o l'offeso se comparso; o di rinviare se l'indagato legittimamente impedito aveva chiesto di essere sentito personalmente.

⁹ In base all'art. 410-bis, comma 3, se vi è nullità, l'interessato entro 15 gg. dalla conoscenza del provvedimento può proporre reclamo innanzi al tribunale monocratico, che provvede con ordinanza non impugnabile senza intervento delle parti, previo avviso almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Il tribunale monocratico può prendere una delle seguenti decisioni:

1) se il reclamo è *fondato*, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento;

2) se il reclamo è *infondato*, conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende.

■ **A pag. 495 eliminare dalla riga 14 fino a pag. 496, riga 12, e sostituire come segue.**

L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere.

La legge Orlando ha ripristinato la possibilità di proporre appello contro la

sentenza di non luogo a procedere (¹⁰). Ai sensi del nuovo art. 428, contro tale sentenza possono proporre appello i seguenti soggetti:

- a) il procuratore della repubblica e il procuratore generale;
- b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (¹¹);
- c) la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7 (e cioè quando, ad esempio, è stata omessa nei suoi confronti la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare; oppure l'avviso non le è stato notificato con un anticipo di almeno dieci giorni).

Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

In caso di appello del pubblico ministero la corte può confermare la sentenza, oppure pronunciare il non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato, o infine pronunciare il decreto che dispone il giudizio. In quest'ultimo caso, la corte d'appello deve formare il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431.

In caso di appello dell'imputato la corte potrà confermare la sentenza, oppure pronunciare un non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

In caso di appello della persona offesa la corte può rigettarlo, confermando la sentenza di non luogo a procedere, oppure accoglierlo e dichiarare la nullità della sentenza di non luogo a procedere, disponendo la trasmissione degli atti al giudice perché proceda a rinnovare l'udienza preliminare.

Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale, ma solo per i motivi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* dell'articolo 606, comma 1 (straripamento di potere, inosservanza di legge sostanziale o di legge processuale, ma solo se quest'ultima è sanzionata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza). Sull'impugnazione la cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611, e cioè con un contraddittorio scritto.

¹⁰ La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. *legge Pecorella*) aveva previsto come unico rimedio il ricorso per cassazione.

¹¹ Viceversa, potrebbe avere interesse ad impugnare una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce il reato per carenza dell'elemento soggettivo, quando ha motivi per chiedere una sentenza che affermi che il fatto non sussiste.

■ **A pag. 497, in fondo alla pagina, inserire quanto segue.**

Condotte riparatorie in caso di reati procedibili a querela soggetta a remissione.

La *legge Orlando* ha previsto una nuova causa di estinzione del reato consistente nelle **condotte riparatorie** che l'imputato deve aver messo in atto prima dell'apertura del dibattimento (art. 162-ter c.p.). L'istituto opera nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e svolge una funzione meramente deflattiva e non premiale.

Presupposto dell'istituto è l'aver l'imputato «riparato interamente» il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l'aver «eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». L'effetto deflativo è subordinato al fatto che l'imputato abbia dimostrato di aver riparato il danno prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ⁽¹²⁾. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

La regolamentazione processuale è molto scarna; il codice si limita a disporre che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, una volta accertato l'esito positivo delle condotte riparatorie, dichiara estinto il reato.

Il termine massimo posto alle condotte riparatorie dall'art. 162-ter c.p. (e cioè, la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) può essere superato quando l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere entro tale termine per fatto a lui non addebitabile. L'imputato medesimo deve chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.

Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. In caso di proroga del termine il giudice deve disporre la confisca obbligatoria ex art. 240 c.p.

¹² Vi è una diversità rispetto all'analogo istituto previsto nel procedimento presso il giudice di pace. In base all'art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace ha il potere imporre prescrizioni e di controllare se le attività risarcitorie e riparatorie sono state «idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

■ **A pag. 538 dopo la riga 24 inserire quanto segue.**

L'ampliamento dell'elenco dei delitti per i quali vige la priorità di trattazione di determinati procedimenti.

Con la *legge Orlando* il Parlamento ha ampliato l'elenco dei delitti per i quali vige la «priorità assoluta» nella trattazione delle udienze penali. Si tratta dei processi relativi ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale (lett. f-bis dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p.).

■ A pag. 583 eliminare dall'ultima riga fino a pag. 584, terz'ultima riga, e sostituire con quanto segue.

Ampliamento dei casi di partecipazione a distanza.

I casi di partecipazione a distanza sono stati notevolmente ampliati dalla *legge Orlando* al punto che in alcune situazioni si pongono in tensione con il diritto fondamentale dell'imputato a partecipare personalmente al dibattimento; infatti, la normativa dimostra carenze rispetto ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. L'ampliamento ha toccato i seguenti aspetti.

1) Le ipotesi di partecipazione a distanza, che in origine erano lasciate alla decisione motivata del giudice, sono diventate quasi tutte (fuorché una) vincolate *ope legis* ⁽¹³⁾: il giudice deve limitarsi a comunicare alle parti, ai difensori e alle autorità competenti che si procederà a distanza (art. 146-*bis*, comma 2).

2) Nelle predette ipotesi di partecipazione a distanza *ope legis* il giudice ha il potere di disporre con decreto motivato anche su istanza di parte la presenza fisica alle udienze «qualora lo ritenga necessario» (comma 1-*ter*); in proposito pare lecito affermare che saranno considerate le esigenze di funzionamento della macchina giudiziaria e non la necessità dell'imputato di confrontarsi con l'accusatore.

3) L'ambito applicativo dell'istituto è stato esteso: oltre che per il dibattimento, la partecipazione a distanza opera per le udienze in camera di consiglio (art. 45-*bis*, disp. att.) e per il rito abbreviato (art. 134-*bis*, disp. att.).

4) Nei pochi casi nei quali la partecipazione a distanza è stata lasciata alla decisione del giudice, i presupposti indicati dalla legge attribuiscono al medesimo un ambito ampio di discrezionalità nei confronti di persone che sono imputate di reati non gravi o che semplicemente sono in stato di detenzione. Infatti, il giudice «può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario» (comma 1-*quater*).

Garanzie difensive. Il collegamento televisivo deve assicurare la *contestuale, reciproca ed effettiva visibilità* delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto (comma 3). La contestualità esclude ogni sorta di differimento temporale nel collegamento; la reciprocità garantisce il coinvolgimento nel collegamento di tutte le persone presenti nei due luoghi; infine, l'effettività mira ad escludere qualsiasi incertezza o difficoltà che possa incidere sulla capacità di percezione da parte di ciascun fruitore del collegamento stesso. Il difensore o un suo sostituto può essere presente nel luogo in cui si trova l'imputato ⁽¹⁴⁾; ove il difensore scelga di rimanere nell'aula d'udienza, il comma 4 gli garantisce il diritto di avere colloqui riservati con l'imputato mediante strumenti tecnici idonei ⁽¹⁵⁾.

Al fine di attestare l'identità dell'imputato e la mancanza di limitazioni o impedimenti ai diritti a questi riconosciuti, il giudice (o, in caso di urgenza, il

presidente) designa un ausiliario che deve essere presente nel luogo in cui si trova l'imputato. Si prevede l'equiparazione tra l'aula di udienza e la postazione remota (comma 5).

¹³ La partecipazione è obbligatoria, di regola, nei casi seguenti:

a) La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a, numero 4 c.p.p., deve partecipare a distanza alle udienze dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà (comma 1).

b) La medesima persona partecipa a distanza alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.

c) La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dei processi nei quali è imputata (comma 1-bis).

Segnaliamo che le disposizioni sulla partecipazione a distanza acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni relative alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli artt. 270-bis, comma 1, e 416-bis, comma 2 c.p., nonché di cui all'art. 74, comma 1 T.U. n. 309 del 1990.

¹⁴ Occorre precisare che la normativa in materia di gratuito patrocinio prevede una deroga alla regola in base alla quale non è ammesso al beneficio chi è assistito da più di un difensore. Infatti, ai sensi dell'art. 100 T.U.S.G. «nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale (...) un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza».

¹⁵ In base al comma 4-bis «in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

■ **A pag. 592 eliminare dalla sest'ultima riga fino a pag. 593, riga 18 e sostituire con quanto segue.**

Motivazione della sentenza.

a) Il contenuto formale della sentenza. La decisione del giudice si manifesta nella sentenza, della quale il codice indica in modo dettagliato i requisiti *formali* nell'art. 546. La *legge Orlando* ha profondamente innovato la materia perché ha imposto al giudice penale un *modello legale e razionale di motivazione*, che sostanzialmente si articola attraverso alcuni passaggi necessitati che mirano a rendere esplicito e riconoscibile il percorso logico seguito dal giudice agevolandone la comprensione anche ai fini dell'esercizio del diritto di impugnare. La novità costituisce la premessa per altre modifiche del codice che impongono alle parti quella *specificità dei motivi di impugnazione* che deve essere valutata, in rapporto alla motivazione, come condizione di ammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione. Tutto ciò ha fondato le premesse per attuare in concreto quella esigenza di ragionevole durata del processo imposta dall'art. 111 Cost.

Preferiamo anticipare i requisiti formali che la sentenza deve avere indicando in corsivo le modifiche introdotte dalla *legge Orlando*, delle quali metteremo successivamente in evidenza le novità sostanziali.

Ai sensi dell'art. 546 la sentenza ha il seguente contenuto.

a) L'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata.

b) Le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo (ad esempio, il soprannome) nonché le generalità delle altre parti private.

c) L'imputazione (comprensiva dell'enunciazione del fatto storico addebitato e delle norme di legge che lo prevedono come reato).

d) L'indicazione delle conclusioni delle parti (ad esempio, la pena richiesta dal pubblico ministero e le richieste del difensore).

e) La concisa esposizione dei «motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

f) Il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicati.

g) La data e la sottoscrizione del giudice (e cioè del presidente e dell'estensore della sentenza)⁽¹⁶⁾.

¹⁶ La sentenza è nulla se manca la sottoscrizione del giudice o la motivazione, o anche se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (art. 546, comma 3).

■ A pag. 595 dopo la riga 18 inserire quanto segue.

Modello legale di motivazione della sentenza.

I capi e i punti della decisione. Da ultimo, la riforma Orlando ha perseguito chiaramente l'effetto di codificare quella prassi giudiziaria che distingue, all'interno della motivazione della sentenza, i "capi" ed i "punti". Come abbiamo anticipato, il "capo" della sentenza è identificabile con la singola imputazione. Il "punto" è costituito da una tematica di fatto o di diritto che deve essere trattata e risolta per giungere alla decisione in merito a ciascuna imputazione. Con la finalità di imporre al giudice un modello legale e razionale di motivazione, il nuovo testo dell'art. 546, lett. e, in perfetto parallelismo con l'art. 187, identifica i "punti" nel modo seguente:

1) accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) punibilità e determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) responsabilità civile derivante dal reato;

4) accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

La tematica sarà ripresa quando sarà trattata la specificità dei motivi di impugnazione della sentenza.

■ **A pag. 614 dopo la riga 9 inserire quanto segue.**

Modifiche attinenti al giudizio abbreviato.

Infine, la *legge Orlando* ha cristallizzato orientamenti giurisprudenziali ondivaghi con un risultato complessivo di potenziamento dell'effetto deflattivo del dibattimento.

■ **A pag. 615 eliminare dalla riga 10 alla riga 15 e sostituire con quanto segue.**

La *riforma Orlando* ha sancito che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute», e «la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» (art. 438, comma 6-*bis*). Sotto tale profilo la riforma ha voluto accogliere e cristallizzare la scelta fatta dalle Sezioni unite Tammaro nel 2000. È appena il caso di precisare come la distinzione tra le inutilizzabilità che conseguono alla violazione di divieti probatori e le altre ipotesi di inutilizzabilità possa in concreto suscitare incertezze e questioni processuali.

Inoltre, la *legge Orlando* ha sancito che la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice (art. 438, comma 6-*bis*). In sostanza, l'imputato, per ottenere lo sconto di pena, deve rinunciare a sindacare la competenza per territorio dell'organo giudicante.

La decisione del giudice potrà essere di condanna o di proscioglimento; in quest'ultimo caso le formule terminative saranno le medesime del dibattimento.

In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo se si procede per un delitto e della metà se si procede per una contravvenzione (novità quest'ultima apportata al comma 2 dell'art. 442, modificato dalla *riforma Orlando* al fine di incentivare la scelta del rito). Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

■ **A pag. 616 eliminare dalla riga 22 fino alla riga 41 e sostituire con quanto segue.**

Rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionata ad una integrazione probatoria. Ove il giudice rigetti la richiesta condizionata di giudizio abbreviato, occorre fare le seguenti distinzioni.

a) La *legge Orlando* ha riconosciuto all'imputato il potere di proporre, in via subordinata al rigetto del giudizio abbreviato condizionato, la richiesta del rito non condizionato; in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta di giudizio abbreviato.

b) E ancora, la *legge Orlando* ha riconosciuto all'imputato l'ulteriore potere di chiedere, in via subordinata al rigetto del giudizio abbreviato condizionato, il patteggiamento. In tal caso, il giudice valuterà se vi è l'adesione del pubblico ministero (si veda il paragrafo seguente).

c) Se l'imputato aveva proposto soltanto la richiesta di rito abbreviato condizionato e questa sia stata rigettata dal giudice, resta all'imputato la possibilità di reiterare la richiesta (senza modificazioni) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

In tal caso, il giudice del dibattimento *in limine litis* deve prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (si applica per analogia la disposizione prevista per il patteggiamento, e cioè l'art. 135 disp. att.) e, all'esito, verificare se effettivamente vi era la necessità di assumere le prove richieste; se accerta che era necessaria l'integrazione probatoria, il giudice instaura il giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento (C. Cost., sent. 23 maggio 2003, n. 169). Il tutto sul presupposto che il rigetto della richiesta condizionata di giudizio abbreviato, se ingiustificato o illegittimo circa il profilo della necessità della prova ai fini della decisione, appaia idoneo a pregiudicare definitivamente l'aspettativa di una riduzione premiale della pena in caso di condanna «essendo indubbio che il diniego del rito comporta effetti rilevanti in tema di individuazione della pena legale».

Se *in limine litis* il giudice rigetta la richiesta riproposta dall'imputato e poi, al termine del dibattimento, accerta che esistevano i presupposti per accoglierla, egli deve applicare la riduzione di pena (Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, *Wajib*, cit.) con una sentenza che deve considerarsi di applicazione della pena su richiesta.

La richiesta di patteggiamento e, in subordine, di rito abbreviato. La *legge Orlando* non ha considerato che da tempo nella prassi viene formulata la richiesta di patteggiamento e, in via subordinata al mancato accoglimento del pubblico ministero, la richiesta di rito abbreviato. Tale prassi è accolta dalla giurisprudenza⁽¹⁷⁾ e continua ad essere valida, nonostante non ne abbia fatto cenno il legislatore, del quale è nota la insensibilità manifestata, anche in altre occasioni, ad operare il coordinamento normativo.

¹⁷ Cass., sez. I, 13 gennaio 2009, confl. comp. in c. *Dodaj*, in *CED* 244062; Cass., sez. I, 7 giugno 2001, confl. comp. in c. *Saliko*, in *CED* 219689.

■ **A pag. 620 eliminare dalla riga 1 fino alla riga 37 e sostituire con quanto segue.**

Deposito delle indagini difensive e immediata richiesta di rito abbreviato.

Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito delle indagini difensive, il pubblico ministero può valutare il quadro probatorio non sufficiente per tale rito. In tale ipotesi, Corte costituzionale aveva riconosciuto al pubblico ministero il potere di chiedere un rinvio per compiere indagini (Corte cost. n. 245 del 2005 e n. 184 del 2009).

La *riforma Orlando* ha codificato quanto già sancito dalla Consulta nel modo seguente (art. 438, comma 4). Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive è espressamente disciplinato il diritto alla prova contraria in capo alla pubblica accusa. Al magistrato inquirente spetta la valutazione discrezionale sulla necessità di compiere indagini suppletive «limitatamente ai temi introdotti dalla difesa». Ove si determini in tal senso, il pubblico ministero può chiedere un termine non superiore a sessanta giorni ed il giudice è tenuto a sospendere la decisione sull'ammissione del rito abbreviato fino a che tale termine non sia decorso.

A questo punto, la parola passa alla difesa, poiché di fronte al compimento di indagini suppletive la *riforma Orlando* riconosce all'imputato la facoltà di revocare la richiesta di giudizio abbreviato.

Concordiamo con quanti hanno osservato che la riforma ha voluto rafforzare la posizione della pubblica accusa attribuendole un ulteriore spazio di tempo a tutela di un inedito diritto alla contro-indagine.

■ **A pag. 631 eliminare dalla riga 8 fino alla riga 14 e sostituire con quanto segue.**

Impugnazione della sentenza che accoglie il patteggiamento.

La regola della non appellabilità della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2, quando il pubblico ministero non ha consentito al patteggiamento ed il giudice ha applicato la pena su richiesta dell'imputato, la pubblica accusa può proporre appello contro la sentenza. Al di fuori di questa ipotesi, la sentenza che accoglie il patteggiamento è inappellabile in base al principio di tassatività delle impugnazioni.

Il ricorso per cassazione. Contro la sentenza che accoglie il patteggiamento possono proporre ricorso per cassazione sia l'imputato, sia il pubblico ministero (art. 568, comma 2). Ma, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448, introdotto dalla *legge Orlando*, il ricorso potrà avere ad oggetto soltanto i seguenti motivi:

- 1) motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato;
- 2) motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
- 3) motivi attinenti all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

4) motivi attinenti all'*illegalità della pena o della misura di sicurezza* (¹⁸).

¹⁸ Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge Orlando*.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 130, introdotto dalla *riforma Orlando*, «quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

■ A pag. 635 dopo la riga 37 inserire quanto segue.

Il rito abbreviato atipico dopo che è stato disposto il giudizio immediato.

Come abbiamo accennato, dopo che è stato disposto il giudizio immediato l'imputato può chiedere il rito abbreviato, ma lo deve fare a pena di decadenza entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (art. 458, comma 1). La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari nel termine predetto. Ricordiamo che la fase di introduzione del giudizio immediato si svolge fuori udienza. Il rito abbreviato, chiesto dall'imputato, è regolato in parte dalle norme ordinarie ed in parte da norme speciali; su entrambe ha apportato modifiche la *legge Orlando*.

In particolare, vale anche in questo caso la regola introdotta dalla riforma (art. 438, comma 6-*bis*) secondo cui la richiesta di rito abbreviato «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute», e «la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». Ma si applica la norma speciale contenuta nell'art. 458, comma 1, che riconosce all'imputato il diritto di eccepire, unitamente alla richiesta di rito abbreviato, la incompetenza per territorio. Ciò è previsto perché, a differenza del rito abbreviato "ordinario" che si svolge nell'udienza preliminare, al momento dell'instaurazione del giudizio immediato non vi è stato alcun previo contatto tra imputato e giudice nel quale far valere l'incompetenza.

Il successivo procedimento è regolato *ex professo* dal nuovo comma 2 dell'art. 458: il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio nella quale sarà valutata la richiesta di giudizio abbreviato e ne fa dare avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore ed alla persona offesa.

Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Ove si ritenga competente, giudice per le indagini preliminari valuta la ammissibilità della richiesta dell'imputato; se essa è condizionata ad una integrazione probatoria, il giudice la valuta adottando i criteri elaborati dalla sentenza delle Sezioni unite *Wajib* in precedenza menzionata.

La richiesta condizionata di giudizio abbreviato può essere rigettata dal giudice per le indagini preliminari che dispone il rito immediato; in tal caso, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del di-

battimento di primo grado e il giudice dibattimentale, ritenuto irragionevole il rigetto, può disporre il rito abbreviato (C. cost. n. 169 del 2003).

Una volta che sia stata accolta la richiesta di rito abbreviato, la relativa udienza si svolge di regola sulle base delle norme dell'udienza preliminare. Vi è un'eccezione: se il pubblico ministero modifica l'imputazione e l'imputato chiede che il processo prosegua con le forme ordinarie, il giudice deve revocare l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissare l'udienza per il giudizio immediato (art. 458, comma 2) con applicazione delle norme del dibattimento.

Gli epiloghi del giudizio abbreviato sono stati esposti nell'apposita sede.

■ **A pag. 637 in fondo alla pagina inserire quanto segue.**

Il rito abbreviato atipico dopo che è stato disposto il giudizio direttissimo.

Dopo che è stato disposto il giudizio direttissimo, l'imputato può chiedere il rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 452, comma 2). Il giudice deve ordinare la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato se la richiesta è incondizionata; se è condizionata ad una integrazione probatoria, il giudice deve valutarne l'ammissibilità in base ai criteri esposti in sede di rito abbreviato. Al fine della valutazione di ammissibilità il giudice del dibattimento può esaminare il fascicolo del pubblico ministero con applicazione analogica dell'art. 135 disp. att.

Anche in questo caso, come avviene quando è disposto il giudizio immediato, il rito abbreviato atipico è regolato in parte dalle norme ordinarie ed in parte da norme speciali; su entrambe ha portato modifiche la *legge Orlando*. In particolare, vale anche in questo caso la regola introdotta dalla riforma (art. 438, comma 6-bis) secondo cui la richiesta di rito abbreviato «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute», e «la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

Una volta che sia stato disposto il giudizio abbreviato, si osservano le forme previste per l'udienza preliminare anche se il processo si svolge davanti al giudice del dibattimento (art. 452 comma 2, che rinvia agli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443 in quanto applicabili). Nel caso in cui, a seguito di sopravvenuta modifica dell'imputazione, l'imputato revochi la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice dispone che si proceda a rito direttissimo con applicazione delle norme del dibattimento.

■ **A pag. 640 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 11 e sostituire con quanto segue.**

Richiesta di decreto penale di condanna.

Il giudice valuta se la pena proposta dal pubblico ministero è congrua.

Accoglimento della richiesta del pubblico ministero. Quando ritiene congrua la pena proposta, il giudice pronuncia il decreto di condanna alla pena richiesta dal pubblico ministero. In base al comma 1-*bis* all'art. 459, inserito dalla *legge Orlando*, il giudice ha il potere di incidere sulla quantità della pena pecuniaria modificando quella proposta dal pubblico ministero anche in ragione delle condizioni economiche dell'imputato (¹⁹).

Rigetto della richiesta del pubblico ministero. In caso negativo, e cioè se ritiene che non sia legittima la richiesta del rito, o non sia corretta la qualificazione giuridica del fatto, oppure la pena non sia congrua, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che procederà in altro modo. Ma può anche accadere che il giudice, sulla base degli atti, ritenga di dover prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 perché vi è la prova evidente dell'innocenza o per improcedibilità (art. 459, comma 3).

¹⁹ Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare.

La *legge Orlando* ha modificato l'art. 135 c.p. sul ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive e ha abbassato il valore di detto computo da duecentocinquanta (o frazione di duecentocinquanta) a settantacinque (o frazione di settantacinque) euro per ogni giorno di pena detentiva.

■ **A pag. 642 dopo la riga 22 inserire quanto segue.**

Il rito abbreviato atipico scelto con l'opposizione al decreto penale di condanna. Quando è stato disposto il decreto penale di condanna l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato nell'atto di opposizione (art. 461, comma 3). Ricevuta la richiesta, il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. In detta udienza sarà valutata la richiesta; ove sia accolta, si procederà a giudizio abbreviato con le consuete norme dell'udienza preliminare in quanto applicabili (art. 464 comma 1).

Se si tratta di richiesta condizionata di giudizio abbreviato ed il giudice la rigetta, il medesimo emette il decreto di giudizio immediato; quindi, si procederà al dibattimento. In tal caso, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e il giudice, ritenuto irragionevole il rigetto, può disporre il rito abbreviato (C. cost. n. 169 del 2003). Al dibattimento

si perviene anche quando, a seguito di sopravvenuta modifica dell'imputazione, l'imputato revochi la richiesta di giudizio abbreviato (art. 464 comma 1).

Anche in questo caso, come avviene quando è disposto il giudizio immediato, il rito abbreviato atipico è regolato in parte dalle norme ordinarie ed in parte da norme speciali; su entrambe ha portato modifiche la *legge Orlando*. In particolare, vale anche in questo caso la regola introdotta dalla riforma (art. 438, comma 6-bis) secondo cui la richiesta di rito abbreviato «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute», e «la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

■ **A pag. 723 eliminare dalla riga 31 fino alla riga 32 e sostituire con quanto segue.**

Eliminazione dell'art. 428 tra i casi di non appellabilità.

422 c.p.p.); all'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p. come modificato dalla *legge Orlando*.

■ **A pag. 733 dopo la riga 15 inserire quanto segue.**

La specificità dei motivi di impugnazione. La materia è stata modificata profondamente dalla *legge Orlando*, che si è proposta di perseguire la ragionevole durata e l'efficienza del processo bilanciando tale principio con la necessità di tutela del diritto delle parti all'impugnazione. La modifica si ricollega alla contemporanea introduzione del c.d. modello legale della motivazione "in fatto" della sentenza, che permette un più agevole controllo delle argomentazioni della decisione (art. 546, comma 1, lett. e; si veda, in precedenza, Parte III, cap. 5, § 15).

La riforma impone alle parti, rispetto al passato, un onere più pesante di precisare in modo specifico i motivi di doglianza nei confronti della sentenza. Ciò tende a sviluppare la funzione di controllo delle impugnazioni, a ridurre i tempi processuali e ad evitare la reiterazione della discussione di questioni (G. SPAN-
GHER).

In base al nuovo art. 581, l'impugnazione dovrà contenere l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

- a) «dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»;
- b) «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» (ovviamente, da parte del giudice del grado precedente);
- c) «delle richieste, anche istruttorie»;
- d) «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Merita segnalare che l'indicazione "approssimativa" dei predetti elementi (ad esempio, la richiesta diretta ad ottenere la riforma o l'annullamento perché si prospetta genericamente l'innocenza) comporta

l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto del requisito di specificità (artt. 591, comma 1, lett. c e 581, comma 1).

■ **A pag. 734 eliminare dalla riga 27 fino alla riga 30 (le parole comma 1)**

e sostituire con quanto segue.

Impugnazioni dell'imputato. Di regola (salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione; art. 613, comma 1 mod. dalla *riforma Orlando*) l'imputato può proporre impugnazione penale, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento da impugnare (art. 571, comma 1).

■ **A pag. 755 dopo la riga 42 inserire quanto segue.**

Rinnovazione dell'istruzione in appello ove il pubblico ministero abbia appellato il proscioglimento.

Differente è la soluzione accolta dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 603, introdotto dalla *legge Orlando* : nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale senza alcuna limitazione alla sola prova decisiva. Il significato della riforma è chiaro: dopo una pronuncia di assoluzione, la presunzione di innocenza dell'imputato può essere superata soltanto attivando lo strumento del contraddittorio previsto dall'art. 111, comma 4 Cost.

■ **A pag. 757 eliminare dalla riga 9 fino alla riga 26 e sostituire con quanto segue.**

Il concordato in appello. La *legge Orlando* ha ripristinato quell'istituto, denominato "concordato in appello", che era stato introdotto dal codice del 1988 e che, dopo alterne vicende, era stato abrogato definitivamente dal d.l. n. 92 del 2008, conv. in legge n. 125 del 2008, con la finalità di rendere più severi i trattamenti sanzionatori.

In base al nuovo art. 599-*bis*, la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello,

con rinuncia agli altri eventuali motivi ⁽²⁰⁾. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo ⁽²¹⁾.

Il giudice può soltanto accogliere il concordato senza poterlo modificare; se ritiene di non poterlo accettare allo stato degli atti, ordina la citazione a comparire al dibattimento di appello (art. 599-*bis*, comma 3). In questo caso, la richiesta e la rinuncia ai motivi perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello (art. 599-*bis*, comma 3). In ogni caso, la richiesta e la rinuncia ai motivi «non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo» (art. 602, comma 1-*bis*).

Se il concordato è accolto dal giudice, i tempi dell'appello si riducono; ma lo stesso avviene per quanto concerne il giudizio per cassazione, poiché un eventuale ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del nuovo comma 5-*bis* introdotto nell'art. 610.

²⁰ In relazione al concordato in appello la *riforma Orlando* riproduce le preclusioni oggettive e soggettive previste per il patteggiamento allargato. Infatti, sono esclusi dall'applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di associazione mafiosa e terrorismo (art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*), i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

²¹ Il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. Il tutto fermo restando il principio della piena autonomia del magistrato del pubblico ministero in udienza (art. 53, comma 1), espressamente richiamato nel nuovo comma 4 dell'art. 599-*bis*.

■ **A pag. 765 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 16 e sostituire con quanto segue.**

Attribuzioni delle sezioni unite per assicurare la prevedibilità dell'interpretazione giurisprudenziale.

Le sezioni unite sono composte da otto consiglieri provenienti dalle singole sezioni e sono presiedute dal presidente della cassazione. Le sezioni unite sono chiamate a decidere sui ricorsi in base ad una decisione che può essere presa soltanto dal presidente della cassazione o da una singola sezione.

In primo luogo, il presidente della corte (su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio) assegna il ricorso alle sezioni unite quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni o quando le questioni proposte sono di speciale importanza (ad es., perché si tratta di una questione che si è presentata per la prima volta; art. 610, comma 2).

In secondo luogo, la singola sezione può rimettere il ricorso alle sezioni unite se rileva che la questione di diritto, sottoposta al suo esame, ha dato luogo (o può dar luogo) ad un contrasto giurisprudenziale (art. 618, comma 1).

Infine, le sezioni unite sono chiamate a decidere in un'ulteriore ipotesi, introdotta dalla *legge Orlando*. Se una sezione ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, deve rimettere a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso (art. 618, comma 1-*bis*).

Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (art. 618, comma 1-*ter*).

La finalità complessiva della riforma è quella di rendere prevedibile l'interpretazione giurisprudenziale.

■ **A pag. 765 eliminare dalla riga 27 fino alla riga 39 e sostituire come segue.**

Limitazioni della legittimazione a proporre ricorso per cassazione.

Legittimazione ad impugnare. Per il ricorso per cassazione valgono regole speciali che derogano alla normativa generale prevista dagli artt. 570 - 576 e che abbiamo esaminato in precedenza (Parte V, cap. 1, § 3).

L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento (art. 607); può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (art. 607). La *legge Orlando* ha eliminato la possibilità che il ricorso sia presentato personalmente dall'imputato; il suo ricorso deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione ed iscritto al relativo albo (art. 613, comma 1).

Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata in grado di appello nel distretto, o inappellabile (art. 608)⁽²²⁾. La *riforma Orlando* ha previsto un forte limite: se il giudice di appello avrà pronunciato una sentenza di conferma di quella di proscioglimento in primo grado, il ricorso per cassazione potrà essere proposto dal procuratore generale solo per i motivi di *stretta violazione di legge* di cui alle lettere *a, b, c*, del comma 1 dell'articolo 606 (e cioè straripamento di potere, inosservanza di legge sostanziale o di legge processuale, ma solo se quest'ultima è sanzionata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza) (art. 608, comma 1-*bis*). Il limite è giustificato dal fatto che la presunzione di innocenza è stata confermata da due sconfitte successive della pubblica accusa a seguito di un esame delle prove in contraddittorio.

²² Vi sono altre ipotesi "speciali" di impugnazione previste dall'art. 608. Il procuratore della repubblica presso il tribunale può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile di condanna o di proscioglimento pronunciata dalla corte di assise, o dal tribunale, o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

- A pag. 771 eliminare dalla quart'ultima riga fino a pag. 772, riga 5 e sostituire con quanto segue.

Il procedimento in cassazione.

Il vaglio di ammissibilità. La cancelleria del giudice *a quo* trasmette senza ritardo alla corte di cassazione il fascicolo processuale. Il presidente della corte deve verificare se sussiste una causa meramente formale di inammissibilità del ricorso ⁽²³⁾. In tale ipotesi assegna il ricorso ad "apposita sezione" (la settima) che è competente a dichiarare l'inammissibilità. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio (art. 610, comma 1) e la cancelleria comunica tale data al procuratore generale e ai difensori. L'art. 610, comma 1 prevede un contraddittorio meramente cartolare ⁽²⁴⁾.

²³ In base al nuovo comma 5-bis dell'art. 610, introdotto dalla riforma Orlando, la corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso:

1) nei casi previsti dall'art. 591, comma 1, lettere *a* (limitatamente al difetto di legittimazione), *b*, *c* (esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581) e *d*;

2) quando è stato presentato ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro la sentenza che ha recepito il concordato in appello (art. 599-bis).

Contro la decisione che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis.

²⁴ In base alle modifiche introdotte nell'art. 610 dalla legge Orlando, l'avviso alle parti deve contenere l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso.

- A pag. 773 dopo la riga 33 inserire quanto segue.

Dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

La somma (a favore della cassa delle ammende) va da euro 258 a euro 2.065. Essa, in base alla legge Orlando, potrà essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso (art. 616, comma 1). La riforma appare finalizzata a prevenire i ricorsi meramente dilatori.

Gli importi saranno adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 616, comma 1-bis).

- A pag. 774 eliminare dalla riga 14 fino alla terzultima riga e sostituire con quanto segue.

Procedimento presso la corte di cassazione.

Annullamento senza rinvio (art. 620). Il codice enumera le singole ipotesi di

annullamento senza rinvio, ma poi, al termine dell'elenco, prevede una clausola aperta che è stata ulteriormente estesa dalla *legge Orlando* nella nuova lettera *l*.

L'annullamento senza rinvio deve essere disposto nei seguenti casi (art. 620).

a) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.

b) Se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (ad es., reato previsto dal codice penale militare).

c) Se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime.

d) Se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge.

e) Se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente (per il quale non sono state osservate le norme sulla contestazione in dibattimento).

f) Se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo (per il quale, come sopra, non sono state osservate le norme sulla contestazione in dibattimento).

g) Se la condanna è stata pronunciata per errore di persona.

h) Se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale.

i) Se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello ⁽²⁵⁾.

l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,

o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito

o di adottare i provvedimenti necessari,

e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio (in corsivo il nuovo testo della riforma Orlando).

In base all'insegnamento giurisprudenziale la corte adotta quest'ultima formula terminativa, ad esempio, quando la sentenza impugnata manifesta una situazione di vuoto probatorio che si prevede impossibile da colmare in sede di rinvio, alla luce dell'esame del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi processi di merito ⁽²⁶⁾.

²⁵ Es., artt. 443 commi 1 e 3, 448 comma 2, 469 e 593.

²⁶ In tal senso, Cass., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, in *Cass. pen.*, 2004, 846.

■ **A pag. 792 eliminare dalla riga 29 fino alla riga 33 e sostituire con quanto segue. (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto)**

Regolamentazione dell'errore materiale. La legittimazione a presentare la richiesta spetta al procuratore generale ed al condannato, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato (art. 625-bis, comma 2). In base alla *riforma Orlando*, la corte può rilevare d'ufficio l'errore *materiale* in ogni momento «*senza formalità*» (art. 625-bis, comma 3).

Regolamentazione dell'errore di fatto. La legittimazione a presentare la richiesta spetta al procuratore generale ed al condannato, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato (art. 625-*bis*, comma 2). In base alla legge Orlando, la corte può rilevare d'ufficio l'errore di fatto «entro novanta giorni dalla deliberazione» (art. 625-*bis*, comma 3).

■ **A pag. 793 eliminare dalla riga 5 fino in fondo alla pagina e sostituire con quanto segue.**

La rescissione del giudicato.

La rescissione del giudicato è un'impugnazione straordinaria esperibile nei confronti delle sentenze irrevocabili di condanna (o anche di proscioglimento, con le quali sia stata applicata una misura di sicurezza) (art. 629-*bis*). Il presupposto della richiesta di rescissione è l'essersi proceduto in assenza dell'imputato «per tutta la durata del processo»⁽²⁷⁾. La legge n. 67 del 2014, che aveva introdotto l'istituto nell'ordinamento, aveva attribuito la competenza a decidere sull'impugnazione alla corte di cassazione; oggi la legge Orlando ha attribuito la competenza alla corte di appello. Salva questa modifica, il legislatore ha mancato l'occasione per alleggerire la *probatio diabolica* posta a carico del soggetto che intende proporre l'impugnazione straordinaria.

Nei confronti della sentenza irrevocabile il condannato (o il sottoposto a misura di sicurezza) ha diritto di ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che la sua assenza si è verificata a causa di «una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». La richiesta è presentata «alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento», a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato (o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'art. 583, comma 3). Il termine per la presentazione dell'impugnazione è di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento⁽²⁸⁾. La corte di appello provvede ai sensi dell'art. 127, e cioè in base al rito della camera di consiglio⁽²⁹⁾.

Se accoglie la richiesta, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (art. 629-*bis*, comma 3). In tale sede l'imputato ha il diritto di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 489, comma 2).

²⁷ In base alla legge n. 67 del 2014, si può procedere in assenza dell'imputato in presenza di fatti sintomatici dai quali si presume *ex lege* quella conoscenza del procedimento che in realtà può non esservi stata in concreto.

²⁸ La corte di appello può disporre in qualunque momento la sospensione dell'esecuzione della pena (o della misura di sicurezza) e applicare, se del caso, una misura coercitiva (art. 635).

²⁹ La sentenza della corte di appello è soggetta al ricorso per cassazione (art. 640).